

Regolamento di Polizia Locale

CAPITOLO 1 NORME DI CARATTERE GENERALE

ART.1

Oggetto

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino esercita le funzioni di Polizia Municipale nel territorio dei Comuni che ne fanno parte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 co. 1 dello Statuto e art. 1 lettera j) dell'Allegato A; dell'art. 1 della Legge 07/03/1986 n. 65 e degli artt. 1 e 4 della Legge Regionale Toscana 03/04/2006 n. 12.

ART.2

Definizione della Struttura di Polizia locale

1. Il servizio di Polizia Locale è svolto mediante Struttura di Polizia locale, così come previsto dall'art. 1 della Legge della Regione Toscana 03/04/2006 n. 12.
2. Negli atti ufficiali, compresa la carta intestata, viene utilizzata la dicitura “Polizia Locale Unione Comunale del Chianti Fiorentino”

ART. 3

Funzioni e ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività della Struttura di Polizia Locale è individuato nel territorio complessivo dei Comuni aderenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e ad esso sono riferibili tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale e dal presente regolamento, dai regolamenti dell'Unione e dei singoli Comuni che vi fanno parte.
2. Al fine di garantire una adeguata prossimità tra i presidi della polizia locale e le comunità, la struttura di Polizia locale è organizzata in più sedi, rispondenti a quelle già esistenti.
3. La Struttura della Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultima, alle funzioni di cui all'art. 2 della L.R.T. 03/04/2006 n. 12 e successive modifiche.
4. La Struttura vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dall'Unione e dai Comuni aderenti all'Unione, assolvendo a tutte le funzioni di polizia amministrativa locale relative al controllo e agli accertamenti delle violazioni.
5. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali impartite dal Presidente dell'Unione, la Struttura opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nelle città.

ART. 4

Funzioni del Presidente dell'Unione

Il Presidente dell'Unione, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, impartisce le necessarie direttive per l'attività della Struttura e vigila sull'espletamento del servizio svolto, tenendo conto degli atti di indirizzo assunti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 5

Funzioni della Giunta dell'Unione

Compete alla Giunta dell'Unione, oltre all'adozione degli strumenti di programmazione generale in cui è inserita la funzione di polizia locale, la definizione dell'indirizzo politico, tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio.

ART.6

Collaborazione con le Forze di Polizia

Il personale in servizio presso la Struttura di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato, secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 7

Collaborazione alle attività di protezione civile

La Struttura di Polizia Locale, collabora con i servizi di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto, secondo quanto previsto nei piani di protezione civile.

ART. 8

Servizi di rappresentanza

1. Alla Struttura di Polizia locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche disposti dall'Unione e dalle Amministrazioni Comunali ad essa aderenti: a tal fine, nei casi in cui le Amministrazioni lo richiedano espressamente, sono autorizzati a scortare i gonfaloni dell'Unione e dei Comuni.

2. Il personale della Struttura che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni, rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

ART. 9

Missioni esterne

1. Le missioni esterne al territorio dell'unione sono consentite per:

a) collegamento o servizi di rappresentanza di cui all'art. 8, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

b) rinforzo di altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordo con l'Unione.

2. Le missioni ai fini di collegamento e rappresentanza richieste da un'Amministrazione Comunale sono disposte dal Comandante
3. Le missioni sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché delle previsioni contrattuali.

ART. 10

Servizi per conto di terzi

1. I servizi richiesti da enti pubblici o da privati, per i quali si ravvisi l'esistenza di un interesse pubblico al loro svolgimento, possono essere effettuati dal personale della Struttura, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto e con le competenze della Polizia Locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, gli interessati devono farne richiesta scritta ed hanno l'obbligo di corrispondere all'Unione le spese e quant'altro previsto per l'esecuzione del servizio.
3. Per lo svolgimento dei servizi resi dalla Polizia locale a pagamento a favore di privati il Comandante opererà le scelte in via prioritaria su base volontaria.

CAPITOLO 2

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 11

Organizzazione della Struttura di Polizia Locale

1. La Struttura di Polizia Locale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali in ordine di subordinazione gerarchica:
 - a) comandante, con funzioni di responsabile del servizio;
 - b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati con atto del Comandante uno o più vicecomandanti;
 - d) agenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la posizione gerarchica dei singoli componenti la Struttura è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.
3. Gli appartenenti alla Struttura sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici.
4. I rapporti gerarchici debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.
5. Il Comandante individua gli uffici e nomina i relativi responsabili
6. Gli ufficiali e gli agenti sono tenuti a svolgere, di norma, le attività su tutto il territorio dell'Unione, salvo diversa disposizione del Comandante.

7. Il Comandante rappresenta il Corpo di Polizia locale dell'Unione in tutti i rapporti interni ed esterni.
8. Il Comandante è nominato dal Presidente dell'Unione

ART. 12

Orario di servizio

1. Il personale è portato a conoscenza in tempo utile dell'orario e delle modalità di svolgimento del servizio cui è assegnato, anche attraverso il deposito, in luoghi e spazi prestabiliti del quadro dei turni di servizio.
2. Il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
3. Il personale dipendente deve accertarsi dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere ed ha l'obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tal fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto, avvalendosi o meno dello spogliatoio presso il comando.
4. La marcatura dei singoli addetti può essere effettuata in qualsiasi Comune facente parte della Polizia Locale Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
5. Quando ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.
6. Il Comandante svolge un orario di lavoro in relazione alle proprie funzioni e responsabilità

ART. 13

Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la modifica delle modalità di conduzione del servizio;
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.
3. Il personale montante deve avvisare tempestivamente il comando di eventuali ritardi nell'entrata in servizio.
4. Il personale smontante, salvi i casi di palese e imminente pericolo per la pubblica incolumità, potrà allontanarsi avvisando il Comando ed avendo da quest'ultimo l'autorizzazione, quando è trascorsa un'ora dall'orario prefissato per il cambio.

ART. 14

Tessera di servizio e placca di riconoscimento

1. Il Comandante rilascia al personale della Struttura una tessera di riconoscimento, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente: il logo dell'Unione dei Comuni e/o il logo del Comune di assegnazione, gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto

prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Al personale viene altresì assegnata una placca di riconoscimento contenente i seguenti elementi: logo dell'Unione dei Comuni e/o del Comune e numero di matricola.

3. La tessera di servizio deve essere esibita su richiesta; nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili, sarà esibita quando necessario per lo svolgimento del servizio.

4. La tessera e la placca vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.

5. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento o della placca di cui al presente articolo.

ART. 15

Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale devono avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia locale e dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, che deve essere correttamente indossata al momento dell'inizio del servizio ed essere tolta al suo termine.

3. Tutti gli appartenenti al Corpo potranno svolgere servizio in abito civile soltanto nei casi in cui ciò sarà stabilito, per particolari esigenze di servizio, dal Comando.

4. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante, è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause dal servizio per consumare il pasto.

5. Sull'uniforme possono essere portati esclusivamente i simboli, contrassegni e onorificenze previsti nel Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006 n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale – D.P.G.R. 2 marzo 2009, n. 6/R.

6. il personale che espleta insieme il servizio dovrà indossare la medesima uniforme

ART. 16

Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, al personale del Corpo di Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

a) fischiello;

b) manette;

c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;

d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

2. E' fatto assoluto divieto di detenzione di strumenti e/o dotazioni non previste e/o non autorizzate dal Comando.

ART. 17

Armamento e strumenti di autotutela

Gli appartenenti al Corpo saranno dotati di armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale e dal “Regolamento sull’armamento e gli strumenti di autotutela”. Gli strumenti di autotutela di cui saranno dotati sono quelli previsti dalla Legge Regionale della Toscana n.12/2006.

ART. 18

Veicoli ed apparecchiature tecniche

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate, con disposizione del comando, in dotazione alle sedi che se ne servono secondo necessità.
2. I mezzi in dotazione alla Struttura devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. Se disposto dal comandante, il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito foglio di viaggio numerato che andrà conservato presso la struttura tecnico operativa di appartenenza in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
4. E' compito del personale del comando cui è assegnato il mezzo curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché sia mantenuto in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comando.
5. I veicoli e i componenti del Servizio di Polizia Locale dell’Unione dovranno essere dotati di idonei apparecchi radiotrasmittenti con sistema di filtraggio ad esclusivo utilizzo della polizia locale; i motoveicoli e gli autoveicoli in dotazione potranno essere dotati anche di apposito rilevatore GPS che segnali la loro posizione alla (o alle) centrale operative del Comando

ART. 19

Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale della Struttura, qualora detenga, per motivi di servizio, cose appartenenti all’Amministrazione o venga comunque in possesso di beni altrui, è tenuto a custodirli e conservarli con la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.
3. Qualora il fatto sia imputabile a negligenza od imperizia nell'espletamento del servizio, si determina un illecito disciplinare, con possibilità di addebito di natura risarcitoria.

ART. 20

Norme generali di condotta

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale della Struttura deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore

attuazione dei compiti d'istituto.

2. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione dell'Unione e dei Comuni aderenti o la Struttura

ART. 21

Obbligo dell'avviso in caso di assenza

Il personale della Struttura che, per qualsiasi motivo, sia costretto a rimanere assente dal servizio, deve darne immediata comunicazione, prima dell'ora di inizio del servizio, al Comandante, che disporrà, eventualmente, le opportune variazioni al servizio.

ART. 22

Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste degli utenti e dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di servizio, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alle sue funzioni, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, nonché delle Amministrazioni dei Comuni, della Struttura e dei colleghi.

4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenza di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

5. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:

- consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
- utilizzare ombrelli, scarpe, borse o borsette o altri accessori diversi da quelli forniti in dotazione;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.

6. Non è consentito l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme o creare pericolo per chi li indossa nel caso di aggressione.

ART. 23

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente articolo, i componenti la Struttura devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi della normativa in vigore

2. Gli appartenenti alla Struttura sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal

divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.

3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività della Struttura di Polizia locale sono fornite dal Comandante e dal personale da lui delegato o autorizzato nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

4. Le relazioni con gli organi di informazione sono curate dal Comandante del Corpo che può delegarle.

5. Relativamente ai fatti di cronaca, il personale non dovrà diffondere dati sensibili o personali. Sarà consentito comunicare le iniziali del nome e cognome e l'età, nonché una sintesi dell'accaduto, divulgando i soli elementi oggettivi, a condizione che ciò non rechi pregiudizio alle eventuali indagini in corso.

6. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti alla Struttura compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

ART. 24

Responsabilità disciplinare

1. Il personale è tenuto a rispettare tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.

2. Le violazioni al presente Regolamento e/o ai doveri d'ufficio danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL secondo le procedure previste dallo stesso.

ART. 25

Ricompense, elogi ed encomi

1. Agli appartenenti alla Struttura possono essere conferiti, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, le seguenti ricompense:

a. elogio scritto del Comandante ;

b. encomio semplice dal Presidente dell'Unione;

c. proposta di una ricompensa al valor civile ed al merito civile

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile comportano la citazione nell'ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

3. I riconoscimenti di cui sopra possono costituire elemento di valutazione nelle procedure di avanzamento economico e di carriera.

4. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.

5. L'encomio del Presidente dell'Unione è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

6. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo

all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

7. La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente dell'Unione è formulata dal Comandante, su rapporto del responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato. La proposta di conferimento dell'encomio può prendere impulso anche da segnalazione dei Sindaci preposti agli ambiti operativi territoriali.

8. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante può essere formulata dai responsabili delle strutture tecnico -operative a cui è assegnato il personale interessato. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 3 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.

CAPITOLO 3 AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

ART. 26

Aggiornamento professionale

1. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione di tutto il personale attraverso corsi di formazioni, lezioni, seminari e giornate di studio, tenendo conto dell'attività che il personale stesso svolge prevalentemente. Tale formazione può essere fornita anche all'interno del Comando e da personale qualificato ad esso appartenente.

2. Il personale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.

ART. 27

Addestramento con le armi

Gli appartenenti alla Polizia Locale con qualifica di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno le lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo e recarsi al poligono nel corso dell'anno, secondo le disposizioni del Comando, sulla base della normativa in vigore,.

CAPITOLO 4 Norme finali

ART. 28

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

ART. 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentin. Sono fatti salvi i diritti dei terzi